

N. R.G. 1552/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA**

Sezione Unica Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552/2024

tra

[REDACTED] (C.F./P. IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [REDACTED], Via [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione

ATTRICE

e

BANCA [REDACTED] (CF/P.IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [REDACTED], Via [REDACTED], presso lo studio degli Avv. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono unitamente all'Avv. [REDACTED], giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Oggetto: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc)

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c.

Per parte attrice: *“IN VIA PRINCIPALE: CIRCA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 23 T.U.F. E DELL’ART. 37 REG. CONSOB 16190/2007: NULLITÀ E CONDANNA. accertare e dichiarare la intervenuta violazione da parte della BANCA [REDACTED], in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], [REDACTED] Piazza [REDACTED] della normativa contenuta all’interno dell’art. 23 T.U.F. e dell’art. 37 Reg. Consob 16190/2007 e, in particolare, accertare e dichiarare la mancanza di un valido contratto quadro atto a disciplinare i servizi di investimento e, per l’effetto, dichiarare la nullità dei contratti in atti e, conseguentemente, condannare la [REDACTED], in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00884060526, con sede legale in [REDACTED], [REDACTED], Piazza [REDACTED] a restituire all’attrice, la somma pari ad € 52.623,88 corrispondente al valore delle perdite subite per l’acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti“*

CIRCA LA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO PER CUI È CAUSA: NULLITÀ - CONDANNA. accertare e dichiarare la nullità delle Operazioni di cui in premessa in quanto non riconducibili a nessun valido contratto per la prestazione di servizi di investimento, conseguentemente, condannare la BANCA [REDACTED], in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], [REDACTED], Piazza [REDACTED], a restituire all’attrice, la somma pari ad € 52.623,88 corrispondente al valore delle perdite subite per l’acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti, CIRCA LA INTERVENUTA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 21 DEL T.U.F., DEL REGOLAMENTO CONSOB 16907/2007 E DEGLI ARTT. 1375, 1175 E 1176 COD. CIV.: CONDANNA: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la grave responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi attivi e passivi, dei doveri di condotta, di trasparenza, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e della operazione di compravendita, per intervenuta violazione da parte dell’Istituto convenuto della normativa di cui all’art. 21 del TUF, agli articoli del Regolamento Consob 16190/2007 (artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 45, 46 e 53), ed agli artt. 1375, 1175 e 1176 c.c. e, conseguentemente, dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto per la

prestazione dei servizi di investimento e le contestate operazioni di acquisto, in ogni caso, condannare la [REDACTED], in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, partita I.V.A. 00884060526, con sede legale in [REDACTED], [REDACTED], Piazza [REDACTED], al risarcimento del danno pari ad € 52.623,88 corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti;"" IN OGNI CASO: rigettare le domande tutte svolte da parte convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti svolti condannare [REDACTED] al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge".

Per parte convenuta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:

In rito, in via preliminare:

accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità, nei termini e per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto rigettarla.

Nel merito, in via principale:

rigettare tutte le domande avversarie in quanto improponibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in atti.

In denegato subordine:

per il caso di accoglimento di eventuali domande caducatorie, con conseguente restituzione dell'importo investito, condannare l'Attrice a restituire a propria volta alla Banca: (a) le azioni BMPS in suo possesso ovvero il corrispettivo che essa dovesse trarre o aver tratto dalla cessione dei citati titoli, o ancora, il controvalore delle azioni BMPS; (b) le cedole incassate in relazione ai Titoli, per un importo non inferiore a Euro 6.884,63; (c) le plusvalenze e profitti realizzati con i titoli acquistati sulla base del medesimo contratto di investimento; il tutto, oltre interessi e rivalutazione (se dovuti);

- per il caso di accoglimento di eventuali domande risarcitorie, dedurre (anche in via di compensazione) dagli importi eventualmente dovuti all'Attrice: (a) i danni che quest'ultimi hanno concorso a cagionare ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.p.c.; (b) l'importo ottenuto dall'Attrice a titolo di cedole (per Euro 6.884,63); (c) il corrispettivo che l'Attrice dovesse trarre o aver tratto dalla cessione delle azioni BMPS, o ancora, il controvalore delle stesse; (d) le plusvalenze e

profitti realizzati con i titoli acquistati sulla base del medesimo contratto di investimento; il tutto, oltre interessi e rivalutazione (se dovuti).

In ogni caso:

condannare l'Attrice a rifondere a favore di Banca [REDACTED] compensi e spese relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge."

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] (di seguito anche [REDACTED] o [REDACTED]) ha citato in giudizio la Banca [REDACTED] (d'ora in poi anche "[REDACTED]"), deducendo: i) di aver effettuato tre acquisti di titoli obbligazionari subordinati *Upper Tier II* ("BMPS 08/18 TV SUB", ISIN: IT0004352586) in data 12/08/2014, 17/03/2016, 18/03/2016, nonché due acquisti di titoli azionari BMPS (ISIN: IT0004984842) in data 29/10/2014 e 06/11/2014; ii) sempre nell'ambito del medesimo *dossier* titoli n. 6122, collegato al c/c n. 976612268 a sé intestato, di aver aderito all'aumento di capitale del 12/06/2015; iii) che, in seguito alle vicende che avevano interessato l'Istituto di credito, i titoli acquistati dall'attrice dopo il 01/01/2016 erano stati convertiti in azioni, con una perdita di oltre il 50% rispetto al rimborso nominale del 100% e con una perdita secca, a seguito delle varie operazioni di raggruppamento e vendita frazionata, di euro 52.677,81; iv) la nullità dei contratti quadro (datati 11/07/2014 e 03/09/2015) ai sensi dell'art. 23 d. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in quanto non stipulati in forma scritta e comunque incompleti, anche ai sensi dell'art. 37 del Reg. Consob n. 16190/2007, tenuto conto, peraltro, del fatto che essi rinviano integralmente ad un allegato esterno (i.e. la "Nota informativa" composta dall'"Allegato A – Informativa sulla Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse", dall'"Allegato B- Informativa sulla Strategia di trasmissione e/o di esecuzione ordini" e dall'"Allegato C – Informativa sugli incentivi percepiti dalla Banca) mai consegnato all'odierna attrice, con conseguente nullità degli ordini di investimento eseguiti, peraltro tutti riferiti a un diverso contratto quadro (e cioè a dire il n. 9796/3835678); v) la nullità dell'operazione di adesione all'aumento del capitale, in quanto eseguita senza essere stata impartita; vi) la contrarietà della condotta della Banca all'art. 21 TUF nonché agli artt. 27, 28, 29, 31, 34 del Reg. Consob n. 16190/2007, per aver violato gli obblighi di informativa sia attiva che passiva e, in particolare, per non aver fornito informazioni circa

il rischio di perdita totale dell'investimento, la volatilità del prezzo degli strumenti finanziari, il cd. "rischio emittente", la natura subordinata e illiquida delle obbligazioni "BMPS 08/18 TV SUB" e il loro carattere complesso, la sottoposizione delle stesse alla disciplina della direttiva europea 59/2014/UE, la c.d. *Banking Recovery and Resolution Directive* ("BRRD"); vii) la mancata consegna dei prospetti informativi in violazione dell'art. 31, comma 3, del Reg. Consob 16190/07 sia con riferimento all'aumento di capitale sia all'acquisto delle azioni ordinarie, nonché la mancata consegna del "*base prospectus*" con riferimento alle obbligazioni "BMPS 08/18 TV SUB"; viii) l'inadempimento di [REDACTED] agli obblighi informativi circa il progressivo peggioramento delle sue condizioni finanziarie e di liquidità; ix) la violazione da parte dell'Istituto di credito anche degli artt. 32, 45 e 46 e 53 del Reg. Consob 16190/2007, in relazione al principio "*best execution*" per non aver ottenuto l'accettazione dell'attrice alla strategia di esecuzione degli ordini, nonché per non aver mai comunicato all'attrice, preventivamente a ciascuna delle contestate operazioni, i costi che avrebbe poi applicato alle stesse e pari a euro 11.900,39 per le obbligazioni nonché a euro 948,25 per le azioni (senza considerare che "*le cc.dd. note di eseguito delle operazioni del 12/08/2014 e del 17/03/2014 – le sole a disposizione di parte attrice – non sono mai state consegnate dalla Banca a [REDACTED] tempestivamente 'il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione'*"; x) la violazione da parte di [REDACTED] dell'art. 39 del Reg. Consob, citato per aver la Banca posto in essere le operazioni senza un'adeguata profilazione del cliente, in ossequio all'obbligo di valutazione dell'adeguatezza concreta dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore nell'ambito del servizio di consulenza, risultando, peraltro, i vari questionari MIFID incompleti, con informazioni tra loro contraddittorie e inesatte, oltre ad essere tutti siglati solo sull'ultima pagina, la quale non riporta neppure l'esito della profilatura; xi) la violazione della normativa in punto di conflitti di interessi, per avere l'intermediario negoziato dei titoli emessi da sé stesso senza adeguata informativa.

Ha dunque richiesto la declaratoria della nullità del contratto di prestazione di servizi finanziari stipulato in forma orale *ex art. 23 TUF* con conseguente nullità degli ordini di investimento eseguiti e ripetizione della somma di euro 52.623,88, pari al "*valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo*"; inoltre, ha domandato la risoluzione del contratto di prestazione di servizi finanziari e degli ordini di investimento in conseguenza dell'inadempimento della Banca alle obbligazioni gravanti sull'intermediario finanziario, con condanna della stessa al versamento dell'importo di euro 52.623,88.

Si è costituita Banca [REDACTED] la quale ha eccepito: i) la genericità delle deduzioni avversarie; ii) il profilo speculativo del cliente, come emerso dal primo questionario MIFID del 23/07/2014; iii) l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle domande relative alle obbligazioni 08/18 TV acquistate in data 12/08/2014 in quanto rinunciate con l'adesione all'Offerta Pubblica di Scambio e Transazione formulata da [REDACTED] nel novembre 2017; iv) la prescrizione dell'azione di nullità in quanto nullità di protezione assimilabile alla categoria dell'annullabilità con conseguente applicabilità del termine quinquennale di prescrizione; v) l'inammissibilità in ogni caso delle domande avversarie anche in considerazione della normativa che ha disposto la conversione forzata dei titoli obbligazionari in azioni (d.l. n. 237/2016); vi) l'infondatezza delle censure sollevate, sotto il profilo della nullità, sia in ragione dell'esistenza del contratto quadro in forma scritta, sia per l'intervenuta ratifica da parte della società attrice, e, in ogni caso, alla luce della *exceptio doli generalis* per avere invocato quest'ultima una nullità selettiva, rispetto a singoli ordini, tutti, peraltro, pacificamente riconducibili al dossier titoli n. 6122; vii) la validità dell'operazione relativa all'aumento di capitale, sia perché preceduta dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società, sia perché non vi è alcun obbligo che l'acquisto avvenga in forma scritta, e ciò a maggior ragione quando non vi sia stata per anni alcuna contestazione da parte del cliente; viii) l'infondatezza delle censure anche in ordine al dedotto inadempimento di [REDACTED] per avere, invece, la Banca convenuta, diligentemente adempiuto agli obblighi informativi sulla medesima gravanti, sia in occasione dell'acquisto dei titoli sia successivamente, con puntuali informazioni sull'alto livello di rischio dei prodotti finanziari negoziati, fornite negli estratti titoli e nelle più mirate comunicazioni periodiche normalmente inviate al cliente: in particolare, ha dedotto che i titoli menzionati sarebbero stati acquistati sul mercato secondario (tra investitori e investitori) - e non su quello primario (tra emittente e investitori professionali) - con conseguente inapplicabilità dell'art. 31 comma 3 Reg. Consob; che la dicitura "obbligazione ordinaria" nella scheda prodotto era corretta in quanto le obbligazioni subordinate sono obbligazioni ordinarie, che si differenziano solo per la postergazione del credito rispetto alle altre categorie di obbligazioni; che le stesse non sono qualificabili come titoli illiquidi o complessi; che i questionari MIFID sono sufficienti a ritenere adempiuto l'obbligo di informazione passiva, tenuto conto, peraltro, che gli investimenti in esame non sono stati oggetto di alcuna consulenza/raccomandazione ad opera della Banca; ix) l'infondatezza della violazione del cd. principio di "*best execution*", anche con riferimento alla pretesa applicazione di costi occulti, peraltro nemmeno individuati in modo specifico; x) il rispetto della normativa in materia di

conflitto di interessi; xi) in ogni caso, l'inammissibilità/infondatezza della domanda risolutoria in assenza di un grave inadempimento, e l'infondatezza della domanda risarcitoria per assenza di nesso di causa tra il danno lamentato e la condotta della Banca, e, comunque, per non essere il danno prevedibile ai sensi dell'art. 1225 c.c., in ciò considerato che la società attrice ha anche incrementato il numero di obbligazioni MPS in suo possesso nel tempo.

La convenuta ha, quindi, concluso chiedendo la reiezione delle domande avversarie in quanto prescritte e comunque infondate, ovvero, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, la detrazione, dagli importi riconosciuti a titolo di investimenti e/o di risarcimento danni, del valore delle cedole incassate a valere sui titoli, oggetto di causa, e del controvalore delle azioni alla data attuale, nonché di tutte le plusvalenze e i proventi ricavati dagli investimenti non colpiti dall'azione di nullità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché dei danni, nell'ammontare ritenuto di giustizia, che parte attrice avrebbe potuto evitare, adottando l'ordinaria diligenza *ex art. 1227 c.c.*, ad esempio cedendo le azioni nel primo momento utile.

La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e mediante consulenza tecnica d'ufficio. Con ordinanza del 05/12/2025 la causa è stata rinviata, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione. Assegnata a questo Giudice in data 18/12/2025, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 15/07/2026, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Tanto premesso, preliminarmente, la Banca convenuta ha eccepito l'improponibilità e/o l'inammissibilità delle domande di nullità, annullamento e risoluzione, e delle conseguenti domande restitutorie, in virtù, da un lato, della normativa che ha disposto la conversione forzata dei titoli obbligazionari in azioni e, dall'altro, della disciplina dettata dall'art. 2379-*ter*, comma 2, c.c., laddove si prevede che nel caso di società che fanno ricorso al mercato del rischio, l'invalidità della deliberazione di aumento di capitale non può essere pronunciata dopo che, a norma dell'art. 2444 c.c., sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato, anche parzialmente, eseguito. In particolare, secondo [REDACTED], l'intervenuta trasformazione del rapporto obbligazionario in rapporto societario in forza di disposizioni di legge ne determinerebbe l'intangibilità, con conseguente impossibilità di svolgere domande di tipo caducatorio nei confronti dei titoli convertiti in azioni.

Sul punto, occorre precisare che il d.l. n. 237/2016 circoscrive la tutela offerta all'investitore che subisce la conversione "forzosa" ad ipotesi ben delimitate. In particolare, in forza del combinato disposto

dell'art. 22, commi 5 e 9 del d.l. n. 237/2016 e dell'art. 95 del d.lgs. n. 180/2015, l'investitore può unicamente far valere (avanti al Giudice Amministrativo): i) eventuali vizi dei provvedimenti amministrativi con cui è stata disposta la conversione forzosamente; ii) la non congruità del rapporto di "conversione" (al fine di ottenere un maggior numero di azioni).

Tale limitazione – come precisato anche dalla convenuta - è altresì frutto dell'inderogabile principio di cui all'art. 2379 *ter* c.c. in base al quale *“nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento di capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'art. 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato anche parzialmente eseguito”*.

Nel caso di specie, gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla norma in esame sono stati adempiuti dalla convenuta, ragion per cui l'unica (e residuale) tutela riservata agli investitori si identificerebbe nella tutela risarcitoria, in conformità a quanto disposto dal successivo comma 3 della norma in esame, laddove si dispone che *“resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi”*.

Ebbene, ferma in ogni caso l'ammissibilità della domanda risarcitoria, secondo un orientamento giurisprudenziale, una volta attuata - anche parzialmente mediante l'onere pubblicitario costitutivo - la delibera di aumento del capitale di una società quotata, come quella odierna convenuta, non è più possibile provvedere al ripristino della situazione antecedente mediante la tutela reale, potendosi solo prospettare una tutela di tipo obbligatorio risarcitorio, dal momento che il rimedio caducatorio di tipo reale andrebbe ad incidere direttamente sulla stabilità dell'aumento di capitale, tuttavia intangibile ex art. 2379 *ter* c.c..

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale (cfr., di recente, Trib. Mantova, 30/04/2026), espresso anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Siena, 11/12/2023), le domande caducatorie, quali quelle oggetto del presente giudizio, non sono inibite nel momento in cui le stesse non riguardano la vicenda della conversione normativa delle obbligazioni in azioni né del correlato aumento del capitale sociale della convenuta (non modificabili se non con i rimedi previsti dalla legge e dal codice civile) ma concernono l'illegittima condotta della Banca convenuta nella vendita delle obbligazioni stesse, sicché l'eventuale effetto caducatorio inciderebbe su tali vendite e non sulla stabilità dell'aumento del capitale, comportando, al più, la retrocessione alla convenuta delle azioni oggetto di conversione.

Nel caso di specie, la società attrice non ha impugnato la conversione delle obbligazioni in azioni ma ha lamentato la nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto/vendita, deducendo una responsabilità contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi informativi. Del resto, la

nullità per mancanza del contratto quadro è fatto eventualmente verificatosi a monte della conversione forzata dei titoli obbligazionari in azioni e autonomo rispetto a essa.

Ne consegue che le domande caducatorie formulate dall'attrice risultano quindi ammissibili.

3. Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione formulata dalla Banca convenuta relativa all'inammissibilità delle domande attoree relative alle obbligazioni 08/18 TV acquistate in data 12/08/2014, in quanto rinunciate con l'adesione all'Offerta Pubblica di Scambio e Transazione formulata da [REDACTED] nel novembre 2017.

L'eccezione è fondata.

Sul punto, è pacifico e documentato (cfr. doc. 31 convenuta) che in data 02/11/2017 [REDACTED] ha aderito all'offerta pubblica di scambio e transazione promossa dalla Banca - sulla base dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 237/2016 (convertito con legge n. 15/2017) - con riferimento alle azioni derivanti dalla conversione dei titoli cd. *Upper Tier II* acquistati prima del 01/01/2016, ricevendo quale corrispettivo per la cessione di tali azioni alla Banca convenuta titoli di debito dalla stessa emessi, e rinunciando espressamente a far valere qualsiasi pretesa con riferimento a tali titoli.

Con l'accettazione della proposta l'aderente all'offerta ha, in particolare, dichiarato di aver preso conoscenza e accettato integralmente il contenuto dell'offerta, di essere consapevole e accettare che lo scopo dell'offerta era quello di porre fine o prevenire una lite avente ad oggetto la commercializzazione dei titoli *Upper Tier II* ai sensi d.l. n. 237/2016, e di essere consapevole che con l'adesione, in via transattiva, effettuava le rinunce e assumeva gli impegni di cui alla sezione "*dichiara e accetta*"; tra di essi, la rinuncia irrevocabile e incondizionata a qualunque pretesa di qualsiasi natura (contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale) - con riferimento a tutti i titoli *Upper Tier II* sottoscritti e acquistati dall'aderente e convertiti nelle azioni BMPS *Upper Tier II* in virtù del cd. *burden sharing* (cioè la ripartizione degli oneri di ricapitalizzazione della Banca in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE) - connessa a "*(i) tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di Titoli UT2 o al loro mancato disinvestimento e qualunque rapporto in qualunque modo correlato o riferibile all'acquisto o alla sottoscrizione – o al mancato disinvestimento – dei Titoli UT2 sopra indicati; nonché (ii) la conversione dei titoli UT2 in Azioni BMPS UT2, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9 del Decreto 237*" (cfr. punto n. 1 del "*dichiara e accetta*", doc. 31 cit.; cfr. altresì punto n. 2 laddove sono esemplificate le pretese relative all'investimento titoli UT2 oggetto della rinuncia, tra cui le pretese relative "*alla correttezza e completezza del quadro informativo di riferimento e delle dichiarazioni e/o comunicazioni (comprese le informazioni sociali) fornite o pubblicate [...]*" e quelle

relative “alla prestazione, da parte della Banca e/o di altre società del Gruppo, di qualunque servizio o attività di investimento a favore dell’Aderente in relazione ai Titoli UT2, nonché al rispetto degli obblighi gravanti sulla Banca e/o sulle altre società del Gruppo nei rapporti con gli investitori?”, nonché “alla validità ed efficacia della documentazione negoziale e dispositiva relativa alla prestazione, a favore dell’Aderente e dei suoi danti causa, di servizi e attività di investimento aventi ad oggetto i Titoli UT2, ivi incluse pretese, anche di ordine restitutorio e/o risarcitorio, fondate sull’eventuale contestazione di nullità o invalidità per qualsiasi causa del contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento o dei singoli ordini di sottoscrizione/acquisto, dandosi atto che la Transazione ha per oggetto unicamente le conseguenze patrimoniali, restitutorie e/o risarcitorie dei predetti atti e non già le questioni concernenti la validità e/o efficacia dei titoli negoziali?”).

Di conseguenza, alla luce della sottoscrizione da parte della società attrice della suddetta offerta in data 02/11/2017, non possono trovare accoglimento, in quanto oggetto di espressa rinuncia da parte dell’investitore, le domande aventi ad oggetto le pretese restitutorie e risarcitorie relative al contratto quadro e agli ordini di acquisto antecedenti al giorno 01/01/2016 e, quindi, limitatamente alle obbligazioni 08/18 TV acquistate in data 12/08/2014.

4. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione di prescrizione dell’azione di nullità, non applicandosi alle nullità di protezione – contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca convenuta – il regime di prescrizione previsto per l’azione di annullamento.

Fermo, infatti, il peculiare regime in tema di legittimazione, espressamente previsto dalla legge, non pare ammissibile l’estensione, totale o parziale, del regime dell’annullabilità alla nullità ex art. 23 TUF; peraltro, tale estensione condurrebbe a risultati contrari alla *ratio* di tutela che ispira la normativa in esame (cfr. Cass. civ. n. 13259/2021; Cass. civ. n. 30555/2019).

5. Ciò chiarito, e passando al merito della controversia, si ravvisa la dedotta nullità ex art. 23 TUF e art. 37 Reg. Consob n. 16190/2007.

In proposito, si rammenta che l’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 prevede che il contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi e attività di investimento deve essere redatto in forma scritta, con consegna di un esemplare al cliente, pena la nullità dello stesso, che può essere fatta valere solo dall’investitore, quale soggetto nel cui interesse la regola è sancita.

Inoltre, l’art. 37 del regolamento Consob n. 16190/2007 già citato, applicabile *ratione temporis*, disciplina poi il contenuto minimo del contratto avente ad oggetto la prestazione di uno o più servizi di investimento in favore del cliente al dettaglio, ossia il cliente non professionale o qualificato (art. 26,

comma 1, lett. e, regolamento intermediari).

Segnatamente, tale contratto deve: a) specificare i servizi forniti, le caratteristiche, le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate; b) indicare il periodo di efficacia, le modalità di rinnovo del contratto e le modalità per introdurre modifiche del contratto; c) indicare le modalità attraverso le quali il cliente può impartire ordini e istruzioni all'intermediario, al fine di rendere edotto il cliente circa le modalità con le quali l'ordine è considerato valido ed efficace; d) prevedere frequenza, tipo e contenuti della documentazione da inoltrare al cliente per la rendicontazione, onde garantire trasparenza dei costi in relazione alle attività poste in essere dall'intermediario; e) disciplinare, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini, nonché la gestione di portafogli, la soglia delle perdite, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente; f) specificare le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione e gli incentivi eventualmente ricevuti o corrisposti dall'intermediario; g) indicare se e con quali modalità e contenuti viene prestato, in connessione con il servizio di investimento, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti; h) indicare altre eventuali condizioni contrattuali; i) indicare eventuali procedura di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Sotto questo profilo, oltre alla sottoscrizione da parte del cliente, occorre, quindi, che il contratto abbia un contenuto minimo essenziale normativamente prescritto.

Ciò in quanto, come riconosciuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, tali disposizioni rispondono all'esigenza di garantire all'investitore la conoscenza piena ed effettiva del contenuto dell'accordo, quale strumento di riequilibrio dell'asimmetria informativa tra le parti (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Unite, n. 898 e n. 899/2018; Cass. civ. n. 9187/2021; Cass. civ. n. 1250/2022), in ossequio al cd. "neoformalismo" e al principio della forma – contenuto.

Ebbene, a fronte delle allegazioni e della domanda di accertamento della nullità, la convenuta – che ne era onerata – non ha depositato un contratto quadro valido, completo e riferibile con certezza alle operazioni di investimento eseguite dalla società attrice.

Invero, i contratti prodotti *sub* doc. 1- 3 dalla convenuta non contengono le prescrizioni minime essenziali: quanto al contratto quadro del 20/01/2012 esso dovrebbe essere composto di 8 pagine, di cui vengono, però, allegate solo le ultime due (pp. 7-8); tale documento contiene la dichiarazione della società attrice di ricevere lo schema contrattuale relativo alle condizioni generali relative al rapporto Banca – cliente, alla sezione Servizio di collocamento di strumenti finanziari, nonché alle condizioni

giuridiche ed economiche del Servizio di collocamento di strumenti finanziari, delle quali, tuttavia, non vi è traccia, se non in minima parte (e cioè soli 5 articoli, non corrispondenti, peraltro, a quelli che formano oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., cfr. p. 5 doc. 1, e cioè p. 8/8); inoltre, esso contiene le note informative indicate nell'ottava pagina in tema di "Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse", "Strategia di trasmissione ed esecuzione ordini", "Incentivi percepiti dalla Banca", fornite ai sensi degli artt. 29 (Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi) e 32 (Informazioni sui costi e sugli oneri) del Reg. Consob citato.

Parimenti, i contratti del 11/07/2014 e del 03/09/2015 risultano incompleti.

In particolare, il primo contiene solamente la dichiarazione della società attrice di ricevere lo schema contrattuale relativo alle condizioni generali relative al rapporto Banca – cliente, alla sezione prestazione servizio di investimento, nonché alle condizioni giuridiche ed economiche del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento, il tutto disciplinato in un testo contrattuale di 22 pagine, nel documento di sintesi di 7 pagine – entrambi non prodotti se non con riferimento alla pagina 27, 28, 29 – oltre alla pagina contenente la dichiarazione stessa; a p. 28 vi è la specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.p.c. di talune delle clausole contrattuali (individuate con numero e rubrica), tuttavia non riprodotte, oltre alla dichiarazione di ricezione e adesione alle sezioni richiamate e agli allegati esterni; vi è poi un'ulteriore pagina contenente l'incarico – sottoscritto – alla negoziazione degli strumenti finanziari (cfr. Cass. civ. n. 3889/2014, che, con riferimento al previgente contesto normativo, ma con espressione di principio, ha chiarito che siffatta documentazione non può costituire mezzo equipollente alla sottoscrizione del contratto quadro); ancora più scarno è l'accordo del 03/09/2015 (di sole 2 pagine a fronte delle 30 previste) che contiene solo le due pagine finali relative alle specifiche sottoscrizioni.

Nessuno dei documenti richiamati, dunque, detta la cornice dei rapporti intermediario-cliente, in quanto il contenuto della documentazione prodotta dalla Banca è chiaramente parziale, come si evince dalle circostanze sopra richiamate e dal fatto che gli unici articoli riprodotti – peraltro solo nei contratti del 20/01/2012 e del 11/07/2014 - sono interrotti nella formulazione testuale (cfr. p. 4-5 dei doc. 1 e doc. 2); inoltre, nessuno dei documenti versati in atti reca alcuna regolazione economica, sicché non è indicata alcuna pattuizione, *inter alia*, in ordine alle remunerazioni spettanti all'intermediario, così come non si evince chiaramente se sia previsto o meno il servizio di consulenza, differenziandosi in ciò il contratto del 2012 da quelli seguenti.

Non solo, ma i contratti quadro prodotti in giudizio non sono neppure riconducibili con chiarezza agli ordini oggetto di causa, in quanto essi riportano solo il codice NDC e il numero pratica, ma non il numero del contratto né quello del dossier titoli, mentre gli ordini di acquisto fanno tutti riferimento a un contratto avente una numerazione che non si ritrova negli accordi versati in atti (e cioè n. 9796/3835678 che non si legge in alcuno degli accordi quadro prodotti in giudizio, cfr. doc. 20, 22, 24, 26, 27, 28 convenuta);

Non è, pertanto, possibile, a fronte della produzione gravemente parziale e lacunosa della Banca, ricostruire i termini del contratto di prestazione di servizi di investimento con riferimenti agli ordini di acquisto oggetto del presente giudizio, non essendo ricavabili i termini giuridici ed economici del rapporto dai documenti prodotti in giudizio e sopra esaminati.

Pertanto, in mancanza della produzione, da parte della Banca convenuta, del testo integrale contenente le clausole del contratto in essi evocato, non vi è la prova della stipulazione per iscritto del suddetto negozio in tutti i suoi elementi essenziali .

Non possono reputarsi a tal fine sufficienti le dichiarazioni di scienza ivi contenute, dovendosi rilevare che la dimostrazione dell'esistenza di negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta *ad substantiam* richiede l'esibizione della relativa scrittura, e tale produzione non può essere sostituita con altri mezzi di prova, neppure con l'ammissione di controparte circa l'esistenza del contratto (cfr. Cass. civ. n. 4431/2017).

In proposito, si osserva che non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza di merito effettuato da parte convenuta, in quanto le sentenze allegate (cfr. ad es. Trib. Roma n. 292/2025) si riferiscono a contratti di cui manchino gli allegati ivi richiamati ma che sono “*comprensivi delle condizioni generali e delle condizioni economiche afferenti ai servizi di investimento*”, ipotesi del tutto diversa dal caso di specie dove manca invece del tutto il testo contrattuale contenente le condizioni giuridiche ed economiche, e non solo gli allegati e le note informative cui lo stesso fa rinvio, oppure a casi (cfr. Corte d'appello di Firenze n. 25296/2023) in cui non viene un rilievo un rapporto di investimento.

Si richiama, invece, sul punto, ampia e recente giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello Brescia n. 361/2026 e Trib. Padova n. 48/2026) che ha espressamente escluso la possibilità di ritenere integrato il requisito di cui all'art. 23 TUF, proprio nell'ottica di trasparenza e di tutela sostanziale che connota il d.lgs. n. 58/1998, nell'ipotesi in cui il contratto sia prodotto in modo gravemente lacunoso.

In ogni caso, pur volendo aderire ad una diversa impostazione interpretativa e, pertanto, anche a

ritenere che la produzione di una parte del contratto documenti, comunque, la sua esistenza e la sua redazione per iscritto, valendo al più la carenza documentale in ordine a talune clausole ad escludere solo l'applicabilità di queste ultime, si rileva come l'aspetto dirimente nel caso di specie sia rappresentato anche dalla pluralità degli accordi prodotti, nessuno dei quali reca, tuttavia, il numero del rapporto indicato nei singoli ordini di acquisto, con la conseguenza che – in assenza della documentazione completa - non si riesce neppure a desumere se gli ordini eseguiti siano disciplinati dall'uno o dall'altro o, come sembra plausibile, da un diverso contratto non prodotto, e se siano inseriti in un rapporto di consulenza o di mera negoziazione.

6. Ciò posto, dev'essere senz'altro esclusa la convalida del contratto, in quanto istituto non applicabile alla fattispecie della nullità di protezione, anche ai sensi dell'art. 1423 c.c..

Né può ipotizzarsi una ratifica che – anche nelle decisioni dell'ACF richiamate dalla convenuta - si riferisce alle singole operazioni di investimento e non al contratto quadro a monte, che deve esistere ed essere valido, anche perché non sarebbe possibile una ratifica tacita di un contratto per il quale è prevista la forma scritta *ad substantiam* (cfr. Cass. civ. n. 7283/2013).

7. Ne consegue che, avendo la Banca convenuta, pur gravata dal relativo onere, mancato di provare l'esistenza di un contratto quadro, avente il contenuto minimo sopra esposto, relativo agli ordini dedotti in giudizio, le operazioni di acquisto compiute dalla società attrice, e cioè l'acquisto di obbligazioni BMPS 08/18 TV SUB, 2586 in data 17/03/2016 e 18/03/2016 nonché i due acquisti di titoli azionari BMPS (ISIN: IT0004984842) in data 29/10/2014 e 06/11/2014, oltre che l'adesione all'aumento di capitale del giugno 2015 devono essere dichiarate nulle. Ciò in quanto gli ordini oggetto di contestazione sono stati negoziati – sulla base della documentazione prodotta - al di fuori della “copertura” di un valido contratto quadro.

Accertata la nullità delle operazioni di acquisto, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., “*con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza*” (così, Cass. civ. n. 6664/2018).

In proposito occorre precisare che la convenuta ha, tuttavia, eccepito la contrarietà a buona fede

dell'iniziativa giudiziale attorea in quanto circoscritta solo a taluni ordini di acquisto, pur a fronte dell'esistenza di ulteriori, numerosi investimenti, abusivamente esclusi dall'oggetto della domanda.

Invero, la Suprema Corte ha chiarito che, trattandosi di nullità di protezione, il difetto di forma scritta ex art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 può essere fatto valere esclusivamente dall'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro (cfr., Cass. civ., Sez. Unite, n. 28314/2019).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *“L'eccezione di buona fede operando su un piano diverso da quello dell'estensione degli effetti della nullità dichiarata, non è configurabile come eccezione in senso stretto non agendo sui fatti costitutivi dell'azione (di nullità) dalla quale scaturiscono gli effetti restitutori, ma sulle modalità di esercizio dei poteri endocontrattuali delle parti. Deve essere, tuttavia, oggetto di specifica allegazione”* (così Cass. n. 28314/2019 cit.).

Ancora, è stato chiarito che *“se i rendimenti degli investimenti non colpiti dall'azione di nullità superano il pregiudizio accertato per l'investitore, l'effetto impeditivo è integrale; ove invece si determina un danno per l'investitore, anche all'esito della comparazione con gli altri investimenti non colpiti dalla nullità selettiva, l'effetto paralizzante dell'eccezione opera nei limiti del vantaggio conseguito con detti investimenti”*.

Tanto chiarito, è evidente che l'intermediario oppone l'eccezione in questione per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, e al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, come sopra illustrato, gli effetti restitutori dell'azione selettiva esercitata dal cliente investitore, effetti in tal modo suscettibili di essere neutralizzati nei limiti dell'*utilitas* economica ritratta dall'investitore in conseguenza del contratto quadro affetto dalla nullità da lui fatta valere e solo da lui invocabile.

Nella cornice dell'eccezione di buona fede così tratteggiata, le cedole *medio tempore* rimosse dall'investitore, tanto in relazione alla stessa operazione di investimento aggredita con l'azione di nullità, quanto in relazione alle altre operazioni di investimento poste in essere in forza dello stesso contratto quadro dichiarato nullo, non vengono in considerazione né come oggetto dell'indebito, né quali frutti civili ex art. 820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore a valle della sua attivazione selettiva

delle nullità protettive (Cass. civ. n. 10505/2020).

8. Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza evidenziata dalla convenuta secondo cui la domanda di ripetizione non potrebbe essere rivolta contro la Banca, in quanto l'attrice non avrebbe provato l'acquisto dei titoli in contropartita diretta, con la conseguenza che, essendo stati essi acquistati sul mercato secondario, l'intermediario sarebbe privo di legittimazione passiva. Innanzitutto, si evidenzia che l'oggetto del giudizio non è il titolo in sé, ma il rapporto di intermediazione, affetto da nullità, di cui è parte l'intermediario, il quale ha ricevuto la prestazione; essendo il contratto quadro di investimento a monte nullo per difetto di forma, le conseguenze devono quindi essere sopportate dall'intermediario che, difatti, ha richiesto la restituzione delle azioni o del loro controvalore, oltre che delle cedole e delle plusvalenze. Inoltre, dal certificato di continuato possesso (doc. 28 attrice) si desume che le somme sono state versate dall'attrice alla Banca convenuta.

9. Ciò posto, bisogna prendere le mosse dalla CTU disposta nel corso del giudizio, la quale è esauriente, completa ed analitica (*“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”* cfr. Cass. civ. n. 15147/2018).

In particolare, risulta che l'attrice abbia investito capitale per euro 109.365,41.

Tuttavia, innanzitutto, non può essere computato nel capitale da restituire l'investimento iniziale per le obbligazioni BMPS 08/18 TV acquistate in data 12/08/2014, in ragione dell'adesione all'offerta di scambio e transazione da parte della società attrice, come sopra precisato, con la conseguenza che il capitale investito nelle medesime non può formare oggetto di alcuna pretesa, neppure restitutoria.

In secondo luogo, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, devono essere sottratte: i) le cedole periodiche maturate; ii) quanto ottenuto in sede conversione forzata delle obbligazioni in titoli partecipativi e di vendita frazionata; iii) i rendimenti derivanti da altri titoli.

10. In proposito, si osserva che, quanto alle plusvalenze e ai rendimenti derivanti da altri titoli, la Banca ha allegato tempestivamente l'esistenza di altri titoli, ricavabili, peraltro, dal *dossier* titoli prodotto in atti

(cfr. doc. 34 convenuta).

Sul punto, è inconferente l'argomentazione di parte attrice circa l'impossibilità di conteggiare tali poste in quanto riferite a titoli diversi, poiché il principio dell'eccezione sollevata dalla Banca, come visto, è proprio quello di evitare che, tramite una selezione dei titoli azionati in giudizio, il cliente possa ottenere una ripetizione oltre quanto gli spetta (cfr. Cass. civ. n. 10505 cit.). Del resto, gli importi percepiti a titolo di cedole, da parte dell'investitore, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non sono qualificabili come interessi o frutti ex art. 2033 c.c. ma rientrano propriamente nell'oggetto della prestazione pattuita (Cass. civ. n. 1614/2025; Cass. civ. n. 423/2025).

Pertanto, deve essere pacificamente riconosciuta tale voce, quantificata nella somma di euro 13.123,46 e riferita ai titoli ISIN IT00050125643 e IT0005028938.

11. Ancora, sono state correttamente calcolate dal CTU le cedole periodiche maturate in relazione ai titoli oggetto di causa (pari ad euro 6.884,63, e non alla diversa cifra indicata dalla convenuta, come si desume anche dal doc. 53 della Banca), nonché le somme derivanti dalla vendita dei diritti in sede di aumento di capitale (euro 4.000,15) e quelle relative alla vendita delle azioni frazionate (euro 10,82).

Non deve, invece, essere computato il rimborso parziale delle obbligazioni *Upper Tier II* acquistate in data 12/08/2014, non essendo stato computato il capitale investito tra le perdite da ripetere, in conformità all'effetto transattivo dell'offerta del novembre 2017.

Si ritiene anche che vada escluso il controvalore delle azioni alla data della domanda, avendo richiesto BMPS la restituzione delle azioni nella propria domanda ed essendo questo un effetto derivante dal combinato disposto degli artt. 2033-2037 c.c., che si ritiene non esser impedito dal cd. *burden sharing* sopra richiamato, per le ragioni già esplicitate. Pertanto, alla declaratoria di nullità non può che conseguire la restituzione a MPS delle azioni, essendo venuto meno il relativo titolo in capo all'investitore.

12. Ancora, si ritiene, come correttamente rilevato anche dal CTU, che non possa essere incluso nel calcolo il beneficio fiscale di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. 461/1997, trattandosi di un beneficio meramente potenziale e di cui non è stata provata la concreta percezione.

13. Pertanto, alla declaratoria di nullità del contratto di prestazione di servizi di investimento ex art. 23 TUF consegue l'accertamento della nullità degli ordini di acquisto sopra richiamati e l'accoglimento della domanda restitutiva, per l'importo di euro 35.164,90 (perdite pari a 59.323,65 da cui vanno sottratte le voci evidenziate e quantificate in euro 24.158,75 totali), ai sensi dell'art. 2033 c.c..

14. La Banca ha, infine, contestato l'applicabilità della rivalutazione, pur domandata da parte attrice.

La deduzione è fondata, in quanto va senz'altro esclusa l'applicabilità della rivalutazione, atteso che l'obbligo restitutorio configura un debito di valuta.

In conclusione, la Banca dovrà essere condannata alla restituzione nei confronti dell'attrice dell'importo di euro 35.164,90 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda, dovendosi presumere ex art. 1147 c.c., in assenza di elementi di segno contrario, la buona fede (da intendersi in senso soggettivo) della Banca; l'attore, per converso, dovrà restituire alla Banca le n. 66 azioni BMPS, oggetto di acquisto nell'ambito del contratto quadro nullo.

15. Da quanto sopra osservato discende, inoltre, l'integrale assorbimento di ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione svolta dalle parti.

16. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Esse vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, Sez. unite, n. 17405/2012), tenuto conto del *decisum*, ai valori medi in relazione a tutte le fasi.

Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara la nullità dei contratti-quadro del 20/01/2012, 11/07/2014 e 03/09/2015 e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'operazione di acquisto di titoli obbligazionari *Upper Tier II* ("BMPS 08/18 TV SUB") del 17/03/2016 e del 18/03/2016 nonché di acquisto di titoli azionari BMPS eseguiti in data 29/10/2014 e 06/11/2014 e dell'operazione di adesione all'aumento di capitale del 12/06/2015;
- condanna Banca [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] la somma di euro 35.164,90, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
- condanna [REDACTED] a restituire a Banca [REDACTED] le azioni BMPS ottenute a seguito delle operazioni dichiarate nulle e detenute alla data di introduzione del giudizio;

- condanna altresì Banca [REDACTED] a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi, nonché in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate con separato decreto nel corso del giudizio, nei rapporti interni, a carico di parte convenuta.

Siena, 15 agosto 2026

Il Giudice

dott.ssa Giulia Vespucci